

Questo incontro di studi, dedicato alle pene sostitutive e agli strumenti di deflazione carceraria dopo la “Riforma Cartabia”, muove dalla constatazione, che costituisce patrimonio comune delle scienze penalistiche contemporanee, che l’espiazione delle pene detentive brevi all’esterno del circuito carcerario favorisca la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, in linea con gli obiettivi umanitari prefigurati dall’art. 27, terzo comma, Cost.

L’esecuzione delle pene detentive brevi all’esterno del circuito penitenziario, del resto, mira a impedire il verificarsi degli effetti, altamente pregiudizievoli, di una carcerazione di durata limitata, favorendo il progressivo reinserimento sociale del condannato, attraverso l’applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione, che, dopo l’entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della legge 24 novembre 1981, n. 689, hanno assunto una nuova fisionomia ordinamentale. Tali misure, infatti, hanno acquisito un ruolo sempre maggiore nel sistema penale italiano, coniugando esigenze di politica criminale e istanze di politica legislativa, tra l’altro collegate al sovraffollamento carcerario, per il quale il nostro Paese, negli ultimi anni, è stato ripetutamente censurato dalla Corte EDU.

In questo stratificato contesto, si sono inserite le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), che hanno riguardato le pene sostitutive delle pene detentive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Tali modifiche normative, fin da subito, hanno imposto agli operatori del diritto una riflessione approfondita sugli obiettivi perseguiti dagli strumenti sanzionatori penali nelle ipotesi di condotte illecite connotate da modesto disvalore penale.

L’incontro di studi, pertanto, persegue l’obiettivo di fornire spunti utili per inquadrare la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in un’ottica che punta a collegare gli strumenti sanzionatori alle misure alternative alla detenzione, favorendo, al contempo, una più ampia riflessione sul significato e sugli obiettivi delle sanzioni penali nell’ordinamento giuridico italiano, peraltro necessitata dalla formulazione dell’art. 20-*bis* cod. pen., che costituisce il perno di questa normativa.

La “Riforma Cartabia”, a ben vedere, tende a stimolare un dialogo tra giudici di cognizione e giudici di sorveglianza, ai quali spetta il compito di vigilare sull’esecuzione del trattamento sanzionatorio, che devono operare sinergicamente, avendo come punto di riferimento il dettato dell’art. 27, terzo comma, Cost.; dialogo che questo seminario punta a incentivare e a rafforzare.

Occorre, infine, precisarsi che gli obiettivi formativi di questo seminario saranno perseguiti con il contributo di esponenti di spicco del mondo accademico e del mondo giurisprudenziale, di legittimità e di merito, attraverso i quali si cercherà di inquadrare le nuove disposizioni normative e i più recenti approdi della giurisprudenza nostrana, esaminati in un più vasto contesto, che permetta di effettuare una riflessione attuale sulla pena e sulle sue finalità.

I temi saranno affrontati procedendo con dialoghi “a due voci” su specifiche tematiche e questioni su cui lo stato della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non è ancora del tutto consolidato. L’incontro si svolgerà in forma mista, con la possibilità di partecipazione anche a distanza.